PROVINCIA DI SAVONA SCRITTURA PRIVATA

APPALTO N. 2209 – S.P. N°45 "FINALE LIGURE – MANIE – VOZE

- SPOTORNO": LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 2+800

Operatore: ABBATE LUCA S.R.L.

con sede in: VIA VALGELATA, 2/2 FRAZIONE GORRA - FINALE

LIGURE (SV)

Codice Fiscale: 01568100091

Importo contrattuale: Euro 400.000,00 oltre Iva 22%

CUP J57H24001290003

CIG B4484289EB

Con la presente scrittura privata avente forza di legge tra le seguenti Parti:

l'Ing. Chiara Vacca, nata a codice fiscale

n. 12, la quale dichiara di agire per conto e nell'interesse esclusivo della

e domiciliata per la carica in Savona - Via Sormano

Provincia di Savona (Codice Fiscale 00311260095) in qualità di Dirigente

del Settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente;

E

il Signor Luca Abbate, nato a e domiciliato per la carica in Finale Ligure (Sv), Via Valgelata 2/2, sede legale della Ditta, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto della Ditta ABBATE LUCA S.r.l. (C.F./P.IVA: 01568100091), autorizzato alle operazioni di presa visione e sottoscrizione dei contratti d'appalto assunti dalla società, di

seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore; PREMESSO CHE

- il D. Lgs: 285/1992 prevede all'articolo 14, a carico degli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- nei giorni 16, 17 e 18 ottobre 2024, il territorio della Provincia di Savona è stato colpito da forti piogge che hanno provocato il cedimento del muro di sostegno in pietra e cemento del corpo stradale al km 2+800 della SP 45 "FINALE LIGURE MANIE VOZE SPOTORNO" nel Comune di Finale Ligure tra il 16 ed il 17 Ottobre 2024, per cui nell'immediatezza si è provveduto alla chiusura al transito veicolare dell'arteria stradale;

ATTESO CHE

- le circostanze sopra descritte hanno determinato una situazione di somma urgenza tale da costringere il personale della Provincia ad attuare le procedure previste dall'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 «Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile»;
- con il Decreto del Presidente n. 170 del 07/11/2024 è stato approvato il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 in data 22/10/2024, assunto agli atti in pari data al proten 55402, ad oggetto "S.P. N°45 "Finale Ligure Manie Voze Spotorno": Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale in frana al Km 2+800";
- con determina n. 3905 del 30/12/2024 a firma del Dirigente delegato Dott.

Alessio Canepa, i lavori sono stati affidati all'operatore Abbate Luca srl con sede legale in Via Valgelata, 2/2 Frazione Gorra – 17024 Finale Ligure (SV), Codice Fiscale: 01568100091, mediante ribasso del 20% sull'elenco prezzi della Regione Liguria valido per l'Anno 2024 secondo trimestre; - ai sensi dell'art. 140, comma 7 del decreto legislativo n. 36/2023, sono state verificate, con esito positivo, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da Attestazione del Responsabile del Procedimento assunta agli atti con protocollo n. 65959/2024 del 13/12/2024.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 2. Ammontare del contratto

L'importo del contratto ammonta ad Euro 400.000,00 (di cui Euro 375.103,02 per lavori al netto del ribasso ed Euro 24.896,98 per oneri per la sicurezza) oltre IVA 22%, per complessivi Euro 488.000,00.

L'intervento trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2024-2026 – Annualità 2024, nell'ambito della Missione/Programma 10.05 (Viabilità ed infrastrutture stradali) al capitolo 6650900 "S.P. N°45 "Finale Ligure – Manie – Voze – Spotorno": Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale in frana al Km 2+800" in Comune di Finale Ligure – Somma urgenza ottobre 2024", a seguito di variazione (n. 40/2024) al Bilancio di Previsione 2024/2026 assunta con deliberazione del Consiglio provinciale n. 70 del 29/11/2024, esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto nonché dai documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto in quanto allegati o richiamati dallo stesso.

Articolo 4. Domicilio

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Savona – Via Sormano, 12.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Con verbale prot. n. 55402/2024 del 22/10/2024 si è provveduto in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, D. Lgs n. 36/2023.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La consegna dei lavori è disciplinata dal Capitolato Speciale d'Appalto al

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, come sopra quantificata, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'art. 122, comma 3 del Dlgs. n. 36/2023.

Per quanto non meglio specificato si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Speciale al punto 3.5.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime ai sensi dell'articolo 121 del D.lgs. 36/2023. Il Responsabile del procedimento, può per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti degli articolo 121, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, la sospensione può essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il Responsabile del Procedimento non ne abbia disposto la ripresa, l'appaltatore può diffidare quest'ultimo a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori affinchè provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore voglia far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano

parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

In ogni caso, si intende compresa nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, ogni spesa occorrente alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui ai punti 9.5.5 del Capitolato speciale d'Appalto ed all'articolo 27 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e al Capitolato Speciale d'Appalto nonché nonché all'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per

i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti è accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie. da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle

interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 11. Clausola revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. è prevista, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto di appalto subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo l'andamento dei lavori.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e secondo quanto indicato dal Capitolato d'Appalto.

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, un importo non inferiore a Euro 100.000,00.

La contabilizzazione delle opere sarà fatta in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti, applicando gli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari; i lavori eseguiti in economia verranno computati in basa rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del

certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 Euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, salva diversa disposizione di legge.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6, D.lgs. 36/2023 per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti dedicati di cui alla nota acquisita al protocollo n. 4465 del 24 gennaio 2025, conservata agli atti, corrispondenti al seguente codice IBAN:

Ag. Di Finale Ligure (Sv);

Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i soggetti individuati nella nota protocollo numero n. 4465 del 24 gennaio 2025

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

E' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. La Provincia eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. La stessa, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, e revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136/2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al presente articolo;

- ogni pagamento deve riportare il CIG B4484289EB e il numero di impegno 2814 / 2024;
- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136/2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Il Sig. Luca Abbate, nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta aggiudicataria, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2002.

Articolo 15. Regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il certificato di regolare esecuzione è definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/2008; l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto;
- n) transazioni non effettuate in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- o) tutti i casi previsti del decreto legislativo n. 36/2023 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.
- La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal

contratto secondo quanto previsto dall'art. 123 del Dlgs. n. 36/2023.

É fatto divieto all'appaltatore di recedere dal contratto.

Articolo 17. Controversie

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D.lgs. 36/2023.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria competente del Foro di Savona con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Si rimanda a quanto meglio specificato nel Capitolato al punto 9.1.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alla normativa vigente e, in particolare, di cui all'articolo 11 comma 6 del decreto legislativo n. 36/2023.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori/coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione sopra citata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Requisiti

In relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

Il soggetto appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la tipologia delle lavorazioni, come da attestazione del Rup.

Si prende atto che l'operatore ABBATE LUCA S.R.L. risulta regolarmente

iscritto nella White List della Prefettura di Savona (SV), come da documentazione acquisita agli atti con protocollo numero 63932/2024 del 05/12/2024.

Articolo 21. Subappalto

I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere, i lavori, o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi dell'articolo 119 D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 22. Garanzia definitiva e Obblighi assicurativi

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero Fideiussoria n. per l'importo di Euro 20.000,00.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui ai precedenti periodi, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del decreto legislativo n. 36/2023, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza RC numero rilasciata da UNIPOL SpA, per un massimale di Euro 500.000,00 per responsabilità civile.

Articolo 23. Clausole Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici

In ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto il 17 marzo 2015 tra Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato, richiamato dal presente contratto, si prevedono le seguenti clausole

contrattuali che si intendono esplicitamente accettate dall'appaltatore:

- l'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'articolo 2 del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente per qualsiasi motivo;
- 2. la Provincia ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco trasmesso dall'appaltatore delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi "sensibili", al fine di consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 159/2011;
- 3. si prevede la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo; la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
- 4. in caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale,

pari al 10% del valore del contratto o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

- 5. l'impresa non deve trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; l'impresa non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- 6. l'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;
- 7. l'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Provincia di Savona, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;

La Provincia di Savona procederà alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole di cui ai punti numero 1, 2 e 3 (clausola risolutiva espressa) 4, 5, 6, 7, e da attivare le procedure di cui all'articolo 122 del D.lgs. 36/2023.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici dei soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 36/2023 e in particolare di coloro che non denuncino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata. Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione della prestazione.

Articolo 24. Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto e sono allo stesso allegati:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Computo metrico estimativo;
- Verbale di somma urgenza;
- copia del Protocollo per lo sviluppo della legalità e della trasparenza degli atti pubblici citato all'articolo 23 del presente contratto che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Fa altresì parte del presente contratto e si intende allegato allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della stazione appaltante e controfirmato dai contraenti, il seguente documento.

Polizza prevista all'articolo 22 del presente contratto.

Il Piano Operativo Sicurezza, assunto agli atti con protocollo n. 4465/2025 del 24/01/2025 forma parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato. Forma altresì parte integrante del presente contratto il progetto esecutivo approvato con atto dirigenziale n. N. 922 del 20/03/2025 ed assunto agli atti con n.64931 del 10/12/2024, prot. 8561 del 12/02/2025 e prot 12869 del 03/03/2025.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo n. 36/2023 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui si richiedesse la registrazione, quest'ultima sarà effettuata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. La presente scrittura privata viene redatta in un unico originale e sarà registrata solo in caso d'uso, a richiesta delle parti.

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 comma 14 del

decreto legislativo n. 36/2023, sarà conservato agli atti della Provincia.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AGGIUDICATARIO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

ABBATE LUCA S.R.L.

Sig. Luca Abbate

Ing. Chiara Vacca

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Luca Abbate dell'Impresa ABBATE LUCA S.R.L. dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 "Penali per ritardi", 7 "Sospensioni e riprese dei lavori", 8 "Oneri a carico dell'appaltatore", 13 "Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo", 14 "Ritardo nei pagamenti", 16 "Risoluzione del contratto", 17 "Controversie", 22 "Garanzia definitiva e Obblighi assicurativi".

ABBATE LUCA S.R.L.

Sig. Luca Abbate
